Azienda Speciale Multiservizi
Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria
Tel. 0131234266 – Fax 0131253200
e-mail info@asmcostruireinsieme.it - P.IVA 02376190068

Città di Alessandria

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del **15.09.2022** verbale n. **13**
Deliberazione n. **64** del **15.09.2022** – Oggetto: **Approvazione accordo con il Comune di Alessandria per l'accesso on line alla banca dati anagrafica e/o per l'estrazione di dati periodo 2022/2027.**

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Settembre alle ore 10.30 presso la sede legale dell'Azienda in Piazza Vittorio Veneto 1, si è riunito nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Multiservizi COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

TORRE CESARE - PRESIDENTE
MAZZARELLO ROSA - VICE PRESIDENTE

Assente giustificata il Consigliere TRAVERSO ANNA (P.2823/13.09.22)

Presente il Revisore Contabile Dott. Dalmazio Poggio

Presente il Direttore Dott.ssa Elisabetta Palazzolo che funge da Segretario.

Il Presidente elenca gli argomenti all'ordine del giorno sono:

1. Proroga Presidente CdA e Direttore e relative conferme deleghe;
2. Approvazione accordo con il Comune di Alessandria per l'accesso on line alla banca dati anagrafica e/o per l'estrazione di dati periodo 2022/2027;
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

…omissis …

2. Approvazione accordo con il Comune di Alessandria per l'accesso on line alla banca dati anagrafica e/o per l'estrazione di dati periodo 2022/2027.

Il Direttore informa il Consiglio di Amministrazione che il Comune di Alessandria con determinazione dirigenziale n. 1483 del 04.08.2022 ha approvato l'accordo per l'accesso telematico ai dati anagrafici del Comune di Alessandria da parte dell'Asm Costruire Insieme come sotto riportato:

ALLEGATO A

ACCORDO PER L'ACCESSO ON-LINE ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA E/O PER L'ESTRAZIONE DI DATI TRA IL COMUNE DI ALESSANDRIA E A.S.M. COSTRUIRE INSIEME – Azienda Speciale Multiservizi

PREMESSO che:

- a seguito dell'evoluzione normativa in materia di collegamenti informatici e telematici tra Comuni e soggetti che erogano servizi di pubblica utilità - Enti/Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni, ad esclusione di altri Comuni e/o Enti locali (Provincia e Regione) - l'autorizzazione all'accesso ed alla consultazione dei dati compete ai Comuni nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, mentre il Ministero dell'Interno svolge una funzione di vigilanza sui Comuni, gestendo direttamente i collegamenti delle P.A. al sistema A.N.P.R., che riunisce le Banche dati I.N.A-S.A.I.A. ed A.I.R.E;

- A.S.M. COSTRUIRE INSIEME – Azienda Speciale Multiservizi (nel prosieguo denominato "Fruitore del Servizio") ha chiesto di accedere ai dati anagrafici dei soggetti iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Alessandria per ottenere informazioni necessarie a svolgere compiutamente le attività di pubblico servizio affidatele dal Comune di Alessandria relative al servizio di Mediazione culturale;
- Il Titolare del Trattamento Dati è il Fruitore del Servizio, rappresentato per la firma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Cesare TORRE, nato a Genova il 10/02/1957, C.F. TRRCSR57B10D969N;

- Il Fruitore del Servizio ha presentato:
  - specifica e motivata richiesta di collegamento in via informatica alle banche dati anagrafiche
  - elenco aggiornato dei sub-responsabili/incaricati al trattamento dei dati;

VISTI

- l'articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954 n° 1228 – "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" che stabilisce la pubblicità degli atti anagrafici;
- l'articolo 450 del Codice Civile;
- gli articoli 33 e 34 (Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126 - Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente) che stabiliscono quanto segue:
  - Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.
  - Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- gli articoli 1 e 2 della Legge 31 ottobre 1955 n° 1064 – "Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'Ordinamento dello Stato Civile";
- in materia di estratti degli atti dello Stato Civile e dei relativi certificati: il D.P.R. 2 maggio 1957 n° 432 e gli articoli 106, 107 e 108 del D.P.R. 3 novembre 2000 n° 396;
- l'articolo 28 della Legge 4 maggio 1983 n° 184 – "Diritto del minore ad una famiglia";
- in materia di registrazione e riservatezza dei dati riguardanti il cambiamento di generalità effettuati in base alla Legge 14 aprile 1982 n° 164 oppure al D. Lgs. 29 marzo 1993 n. 119;
- il Regolamento UE 679/2916 e le parti ancora vigenti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- l'articolo 2, comma 5, della Legge 15 maggio 1997 n° 127 – "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" con cui si dispone che i Comuni favoriscono, tramite intese e convenzioni, la trasmissione, anche attraverso sistemi informatici e telematici, di dati e documenti anche a beneficio di gestori o esercenti di pubblici servizi, purché nel rispetto del diritto alla

riservatezza delle persone;

- l'articolo 43 del D. P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 – "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" in materia di misure generali di semplificazione dell'azione amministrativa mediante flussi di dati, trasmissioni e/o consultazioni di banche dati in via telematica ed informatica;
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i servizi demografici n° 3 del 26 febbraio 2002 – "Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223", con particolare riferimento ai collegamenti telematici tra Comuni e soggetti che erogano servizi di pubblica utilità, a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati;
- il parere 26 maggio 2000 espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di anagrafe della popolazione, in cui si evidenzia che:
  - il Comune deve garantire, ai sensi del regolamento anagrafico, la perfetta conservazione delle banche dati anagrafiche gestite per conto dello Stato, con la possibilità di autorizzare collegamenti informatici o telematici attraverso i quali rendere disponibili, su richiesta, la trasmissione o la consultazione in rete di un documento o di un certificato su supporto informatico, relativo, a seconda del soggetto convenzionato, ad elenchi di soggetti iscritti in anagrafe oppure a specifiche attestazioni attinenti alla residenza od allo stato di famiglia di singoli residenti,
  - la motivazione del collegamento deve essere esaustivamente esplicitata con particolare riguardo alle norme di legge o di regolamento che supportano il carattere istituzionale dell'attività svolta dal soggetto pubblico o dal gestore di un pubblico servizio,
  - la consultazione e l'utilizzo dei dati anagrafici è consentito solamente per fini di pubblica utilità;
- il parere 6 ottobre 2005 (pubblicato sulla G.U. n° 248 del 24 ottobre 2005) espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di prescrizioni rivolte ai Comuni per una corretta gestione delle anagrafi della popolazione e delle relative convenzioni per l'accesso alle medesime in via informatica e telematica, dal quale si evince che:
  - è vietata la consultazione diretta delle banche dati anagrafiche in modo indistinto ed indiscriminato, mentre è possibile nel caso in cui la visione dei dati sia filtrata, selezionata, limitata e riguardi solo ed esclusivamente le informazioni pertinenti alla funzione svolta e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali l'accesso è necessario e consentito,
  - l'abilitazione all'accesso alle informazioni indispensabili all'espletamento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente vieta che i dati vengano trattenuti da parte del fruitore del collegamento, onde evitare il rischio di duplicazione delle anagrafi, e/o che possano essere comunicati ed utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stata stipulata la convenzione;
- l'art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, che ha innovato la normativa in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive disciplinati dal D.P.R. 445/2000 recependo le direttive dell'Unione Europea in materia;
- ai fini applicativi delle innovazioni introdotte dalla succitata L. 183/2011, la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Istruzione e della Semplificazione che contiene disposizioni dirette a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti o, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà, suscettibili di verifiche d'ufficio;
- l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 che stabilisce che deve essere consentita, alle Amministrazioni procedenti, la possibilità di effettuare idonei controlli sulle autocertificazioni, anche a campione;
- l'art. 50 del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) stabilisce che "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzo del dato sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima (omissis)";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 di attuazione del progetto SPID e la determinazione Agid 44/2015 di emanazione dei regolamenti attuativi;
- il decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", successivamente convertito nella Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che prevede l'uso esclusivo dell'identità digitale SPID e CIE per accedere a tutti gli Enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione

CONSIDERATO

che comunque i dati che formano oggetto del presente accordo sono quelli necessari per le finalità istituzionali del Fruitore del Servizio;

PRESO ATTO

- della necessità di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori e/o esercenti di pubblici servizi;
- che il trattamento dei dati da parte del Fruitore del Servizio é motivato dall'esigenza di svolgere compiutamente le proprie funzioni

S I C O N V I E N E

tra il COMUNE DI ALESSANDRIA, rappresentato dal Dirigente del Settore competente in materia di Servizi Demografici, in qualità di responsabile della gestione dei dati anagrafici

e

A.S.M. COSTRUIRE INSIEME – Azienda Speciale Multiservizi, di seguito denominato "fruitore del Servizio", rappresentato da TORRE Cesare, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Q U A N T O S E G U E

1. Il Comune di Alessandria abilita i nominativi individuati quali sub responsabili/incaricati dal fruitore del servizio ad accedere via internet al sistema di consultazione dell'anagrafe *on-line* della sola popolazione residente presso il Comune di Alessandria.

2. **Titolarità delle banche dati anagrafiche:** la titolarità è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale e non è consentito riprodurre (stampare, fotocopiare ecc.) o diffondere i dati contenuti in tali banche dati od utilizzarli per finalità diverse da quelle previste del presente accordo.

3. **Referenti:** Il fruitore del Servizio agisce come responsabile esterno dei dati per l'accesso in sola consultazione delle banche dati anagrafiche, in base al tipo di abilitazione concessa; tale soggetto si assume ogni responsabilità in ordine alla segretezza delle credenziali ed al corretto utilizzo dell'accesso alle informazioni nel rispetto della normativa in materia di privacy. Inoltre, detto soggetto comunica fin d'ora il nominativo degli autorizzati interni alla struttura organizzativa del fruitore del Servizio. Per il Comune di Alessandria viene considerato referente per la banca dati anagrafica il Responsabile dell'Ufficio cui fa riferimento l'Anagrafe del Comune di Alessandria e, per la gestione della rete informatica, il soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.

4. **Accesso ai Dati:** L'accesso alle informazioni, in sola consultazione della banca dati anagrafica, viene autorizzato e concordato con il Dirigente del Settore competente in materia di Servizi Demografici, responsabile interno all'Amministrazione Comunale della gestione delle informazioni anagrafiche, che sottoscrive il presente accordo insieme al preposto alla stipula di convenzioni/Titolare autonomo del trattamento dei dati del "fruitore del Servizio". Inoltre l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti che possono derivare al "fruitore del Servizio" in conseguenza dell'uso dei dati visionati sulla banca dati dell'Ente, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi e/o errori nell'elaborazione e/o trasmissione dati ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

5. **Gestione credenziali di identificazione:** In merito al corretto utilizzo delle credenziali di identificazione, fornite su richiesta del responsabile esterno del trattamento dei dati, di cui al precedente punto 3., si rammenta che devono essere puntualmente rispettati il Regolamento UE 2016/679, la parte ancora vigente del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., nonché eventuali successive disposizioni normative, regolamentari, del documento programmatico sulla sicurezza dell'Amministrazione Comunale, nonché direttive comunitarie, ministeriali e/o del Garante per la Privacy in materia di sicurezza dei sistemi di autenticazione informatica.

6. **Dati forniti:** Per quanto riguarda gli accessi alla consultazione anagrafe on-line il Comune di Alessandria concede al "fruitore del Servizio" la sola consultazione dei seguenti dati anagrafici:

   posizione anagrafica, cognome e nome, sesso, codice fiscale, dati di nascita, cittadinanza, indirizzo di residenza anche storico, provenienza, composizione del nucleo familiare.

   Tale consultazione avviene tramite la scelta tra le seguenti opzioni di ricerca: cognome, nome, codice fiscale.

7. **Facoltà di recesso:** Il Comune di Alessandria si riserva di verificare in qualsiasi momento il corretto utilizzo delle informazioni da parte del "fruitore del Servizio" rispetto alle modalità previste nel presente accordo ed alle disposizioni di legge in materia di privacy. Il Comune di Alessandria potrà decidere al riguardo, con provvedimento motivato e previa diffida, di recedere dal presente accordo con conseguente disabilitazione delle password gestionali fornite al "fruitore del Servizio". Altresì l'Amministrazione Comunale si riserva la

-

possibilità di revocare e/o modificare il presente accordo, qualora subentrino disposizioni normative, regolamentari e amministrative, nonché direttive comunitarie, ministeriali e/o del Garante per la Privacy in materia di dati, incompatibili con quanto previsto dal presente accordo.
Sono fatte salve eventuali azioni di rivalsa in caso di violazioni e/o contenziosi derivanti da un uso improprio ed eccedente le finalità per cui è stato concesso l'accesso ai dati anagrafici al "fruitore del Servizio", anche nel caso in cui comportino oneri risarcitori diretti a carico dell'Amministrazione Comunale.

8. **Impegni:** Il "fruitore del Servizio"
   - si impegna al trattamento dei soli dati personali necessari alle finalità sopra definite;
   - si impegna a far rispettare ai sub responsabili/incaricati le norme vigenti in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679, parte ancora vigente del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e successive disposizioni eventualmente emanate, compreso quanto attestato riguardo alle norme tecniche di sicurezza, assumendosi ogni responsabilità in merito;
   - si impegna a controllare periodicamente che le interrogazioni dei dati anagrafici siano effettuate esclusivamente per motivi d'ufficio ed in adempimento delle finalità istituzionali svolte in base al vincolo di legge ed al presente accordo e assicura che i sub responsabili/incaricati non comunichino ad alcuno le credenziali di accesso al sistema;
   - si impegna a non far trattenere (stampare, fotocopiare ecc.) né far trasmettere alcun dato anagrafico e ad evitare la duplicazione delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica, cui i sub responsabili/incaricati possono accedere in sola visione e consultazione;
   - si impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall'evento il nominativo dei soggetti, già nominati sub responsabili/incaricati abilitati all'accesso, che perderanno tale diritto per cessazione dal lavoro o per altro motivo;
   - si assume ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto di consultazione sollevando, al riguardo, il Comune da ogni responsabilità in ordine all'eventuale uso illegittimo ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati;
   - garantisce che lo standard di sicurezza della protezione dei dati venga adeguato periodicamente.

9. **Controversie:** Nel caso sorgessero controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, competente a decidere in merito sarà il foro di Alessandria.

10. **Spese:** Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del "fruitore del Servizio". Ai fini fiscali le parti si danno atto non esservi obbligo di registrazione nel termini del presente accordo, per cui si richiede la registrazione solo in caso d'uso.

11. **Durata dell'Accordo:** Il presente accordo ha durata quinquennale dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo in modo esplicito tramite una nuova sottoscrizione dello stesso ferme restando le volontà delle parti. L'accordo potrà essere sciolto prima della sua scadenza naturale su richiesta della parte richiedente o per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione titolare anche a fronte del principio previsto dalla Direttiva per l'utilizzo dell'informazione nel settore pubblico, in base al quale non può essere fatto "obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico" (Art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico).

12. **Collegamenti:** la dotazione hardware e software necessaria a permettere l'effettiva possibilità di utilizzo del collegamento oggetto del presente accordo è esclusivamente a carico del "fruitore del Servizio". Sarà cura del referente per la banca dati anagrafica del Comune di Alessandria comunicare eventuali interruzioni, sospensioni o variazioni nei collegamenti.

13. **Sospensione accesso ai dati:** il Comune di Alessandria resta sollevato da ogni responsabilità per eventuali sospensioni del servizio di accesso ai dati causate da interruzioni della linea internet e/o da malfunzionamenti hardware.

14. Letto, approvato e sottoscritto:

Alessandria, 04/08/2022

p. IL COMUNE DI ALESSANDRIA
Il Dirigente del Settore Sistemi informativi ed e-government
Ing. Luca Galandra

p. l'Ente "FRUITORE DEL SERVIZIO"
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Cesare TORRE

Sentito quanto esposto in narrativa, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e in forma palese delibera:

- Di approvare la sottoscrizione dell'accordo per l'accesso on-line alla banca dati anagrafica e/o per l'estrazione dei dati tra il Comune di Alessandria e l'Azienda con durata quinquennale;
- Di identificare le seguenti dipendenti del servizio di Mediazioni Culturali quali utenti da abilitare per l'accesso alla banca dati:
  [redacted]
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative.

…omissis …

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30. Del presente verbale si farà trascrizione sul registro del libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Cesare Torre

Il Segretario
Elisabetta Palazzolo